

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici - Ufficio IX
Segreteria del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione

Prot. n. 11891
20 dicembre 2005

Roma,

Oggetto: O.d.G. su "Insegnamento delle lingue comunitarie nella scuola secondaria di primo grado"

Adunanza del 19 dicembre 2005

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni

Visto l'art. 30 - Capo X - del proprio Regolamento interno;

C O N S I D E R A T O C H E

il Decreto Legislativo 226/2005, nel quadro del raccordo tra i percorsi formativi del II ciclo di istruzione e quelli del ciclo primario, è intervenuto su alcuni insegnamenti e tra questi, in modo significativo, sull'insegnamento della lingua inglese e della seconda lingua comunitaria.

R I L E V A

positivamente il riconoscimento dell'esigenza, in più occasioni segnalata dal Consiglio Nazionale, di un rafforzamento quantitativo e qualitativo dell'insegnamento delle lingue straniere rispetto alle previsioni del decreto legislativo 59 e in particolare l'aumento del monte ore destinato a questo insegnamento nel quadro di un più generale aumento dell'orario obbligatorio previsto per la scuola secondaria di primo grado.

E V I D E N Z I A

però con preoccupazione che la possibilità offerta alle famiglie di una totale opzione dell'orario previsto per le due lingue comunitarie, esclusivamente per la lingua inglese, determina la cancellazione della II lingua comunitaria dal piano di studi obbligatorio della scuola secondaria di primo grado, contraddicendo in tal modo quanto previsto dalla stessa legge 53 all'art. 2 lettera d) che stabilisce che la scuola secondaria di I

grado ".....introduce lo studio di una seconda lingua comunitaria" e creando così una situazione di dubbia legittimità.

La previsione della legge 53 della conoscenza di due lingue comunitarie ha e deve mantenere un carattere formativo finalizzato ad ampliare l'orizzonte culturale dei giovani nella dimensione europea.

Non si può inoltre sottacere che una scelta irreversibile effettuata all'età di 10/11 anni è certamente non condivisibile in quanto precoce e tale da condizionare l'intero percorso del II ciclo di istruzione e non compatibile neppure con molti degli stessi percorsi definiti dal decreto legislativo 226.

A parere del CNPI, fatto salvo l'insegnamento obbligatorio delle due lingue comunitarie, l'eventuale potenziamento della lingua inglese, oltre le 3 ore settimanali, può trovare spazio, come per ogni altra disciplina, nell'orario facoltativo previsto per l'arricchimento dell'offerta formativa.

C H I E D E

per questi motivi, al Ministro Presidente di intervenire urgentemente per rettificare l'anomalia introdotta e rientrare nell'alveo della delega prevista dalla legge 53.

Il Segretario
M.R. Cocca

Il Vice Presidente
M. Guglietti